



Unico 2016 Novità e Conferme

Dott. Maurizio Coser



NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

Frontespizio

1. **Eliminate** le Sezioni riservate alla destinazione del 2‰ – 5‰ – 8‰ dell'IRPEF → predisposte specifiche schede
2. **Introdotta** la nuova Sezione **“Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF”** a favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (entro il 30/1/2016 doveva essere emanato un apposito Decreto per individuare le associazioni potenzialmente beneficiarie ma ad oggi non risulta, tuttavia, ancora disponibile)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.



NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

Frontespizio

Provvedimento Direttoriale 16428 del 29/1/2016: prevista l'eliminazione dell'obbligo di presentazione:

- dei **modelli INE** – Indicatori di normalità economica;
- del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli **studi di settore** per i contribuenti che hanno **cessato l'attività** nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in **liquidazione ordinaria**

→ **eliminata la casella «Indicatori» nel «Tipo dichiarazione»**

UNICO2015	TIPO DI DICHIARAZIONE							
	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori
	<input type="checkbox"/>							

↓

UNICO2016	TIPO DI DICHIARAZIONE						
	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri
	<input type="checkbox"/>						

TeamSystem®

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

Frontespizio

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa art. 2, co. 9-bis DPR 322/98	Eventi eccezionali
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Codice «1» = se la dichiarazione è presentata dopo la scadenza dei termini ordinari ma **entro il 31.12 del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Codice «2» = il contribuente intende rettificare la dichiarazione già presentata sulla base delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, co. 634-636, L. 190/2014

Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997 → **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

TeamSystem®

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Frontespizio

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE

Art. 1, commi 634 - 636, L. 190/2014 = l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) **dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni**, anche dopo la presentazione della dichiarazione.



Da non confondere con le comunicazioni ex artt. 36bis e 36ter
D.P.R. 600/73



NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE Frontespizio

Sezione «**Firma della dichiarazione**» → nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario” per ricevere le eventuali comunicazioni di possibili anomalie presenti nella dichiarazione e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore (art. 1, commi 634 - 636, L. 190/2014)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	IM
	TR	RU	FC	N. moduli IVA	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato																						
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche																				



NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RN/RV – RAVVEDIMENTO

Nel caso in cui si intenda **correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016:**

- nel **rigo RN42** è stata aggiunta una **colonna** per l'indicazione dell'eccedenza a **credito Irpef chiesta a rimborso** con la precedente dichiarazione e **già erogata**;
- nei **righe RV6** (addizionale regionale) e **RV14** (addizionale comunale) è stata aggiunta una colonna per l'indicazione dell'eccedenza a **credito chiesta a rimborso** con la precedente dichiarazione e **già erogata**.

RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		1	2		
Irpef da trattenere o da rimborsare		730/2016			
RN42 risultante da 730/2016 o UNICO 2016		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016
1		,00	,00	,00	,00
2					
3					
4					

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

NESSUNA MODIFICA

MEMO

Per il **2015**, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al:

- **30%** per la generalità dei soggetti;
- **10%** per i terreni agricoli di coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola.

Per l'acconto del **2016**, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al:

- **30%** per la generalità dei soggetti.

→ **non va applicata la rivalutazione del 10% per i terreni di coltivatori diretti / IAP in quanto la disposizione di favore non è stata riproposta per l'anno 2016 e successivi**

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

I.M.U.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI		Reddito dominicale non rivalutato		Titolo		Reddito agrario non rivalutato		Possesso giorni %		Canone di affitto in regime vincolistico		Casi particolari		Contribu- zione I		IMU non dovuta		Cultivatori diretti (IAP)	
RA1		,00				,00				,00									
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL		Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		Reddito agrario non imponibile											
		,00		,00		,00		,00											


Casella 9 “IMU non dovuta” → barrare in caso di **terreni agricoli** (D.L. 4/2015):

- ubicati nei Comuni **totalmente montani** (lettera “T” elenco dell’ISTAT);
- ubicati nei Comuni **parzialmente montani** (lettera “P” elenco dell’ISTAT), solo se posseduti e condotti da **cultivatori diretti / IAP** iscritti nella previdenza agricola;
- ubicati nei Comuni delle **Isole minori** (Allegato A della L. 448/2001);
- ad **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (anche se non ricadenti in zone montane o di collina)

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

I.M.U.



TERRENI MONTANI → riconsiderare la C.M. n. 9/1993 che all’epoca specificò i comuni montani o collinari i cui terreni agricoli fruivano dell’esenzione dall’ICI: l’elenco in essa contenuto va dunque ora (ri)preso in considerazione per stabilire le **aree in cui opera l’esenzione IMU**.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Estremità di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti con superiori a 30 gg	Alleg. dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
			Data	Serie	Numero e sottosegno	Codice ufficio				
RB21	1									
RB22										
RB23										

Compilare solo se il contratto di locazione è stato registrato **presso l'Ufficio** e nel modello restituito dallo stesso **non è riportato il codice identificativo** del contratto

Possibilità di indicare il "**Codice identificativo del contratto**", composto da **17 caratteri** e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione

COMPILAZIONE ALTERNATIVA

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

IMU/TASI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO – La L. Stabilità 2016 ha previsto la **riduzione nella misura del 75%** dell'IMU e della TASI dovuta in relazione ad immobili che sono stati concessi in locazione a **canone concordato**, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431:

- art. 2, comma 3 = cd. **contratti "3+2"**;
- art. 5, comma 2 = contratti con canone concordato stipulati per soddisfare **esigenze abitative di studenti universitari**.

TASI PER I "BENI MERCE" - La L. Stabilità 2016 ha previsto un'**aliquota agevolata** per i fabbricati **costruiti e destinati alla vendita** dall'impresa costruttrice (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e **non siano, in ogni caso, locati**:

- l'aliquota è pari allo **0,1%**;
- i comuni la possono **modificare**, in aumento **fino allo 0,25%**, o in diminuzione fino ad **azzerarla** del tutto.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

IMU/TASI PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO – La L. Stabilità 2016 ha previsto che la base imponibile dell'IMU è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

CONDIZIONI:

1. il contratto sia **registrato**;
2. il comodante possieda **un solo immobile in Italia**;
3. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente **nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

ECCEZIONE ALLA CONDIZIONE 2: Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ad eccezione sempre delle unità abitative A/1, A/8 e A/9).

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO – Occorre distinguere:

- redatto in **forma scritta** → soggetto a registrazione in **termine fisso**, con imposta di registro in misura fissa (200 euro), **entro 20 giorni** dalla data dell'atto → impossibile retrodatare la decorrenza dell'agevolazione IMU/TASI
- redatto in **forma verbale** → **non è soggetto** all'obbligo di registrazione → registrazione «volontaria» per godere dell'agevolazione IMU/TASI → possibile retrodatare la decorrenza dell'agevolazione IMU/TASI

CONDIZIONE DI «UN SOLO IMMOBILE» = da intendersi come solo **immobile abitativo** → non impedisce l'agevolazione né un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo né il possesso delle pertinenze.

PERTINENZE DELL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO – godono della **stessa agevolazione prevista per l'immobile**.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE – La L. Stabilità 2016 ha stabilito che non sono più soggetti a TASI gli **immobili adibiti ad abitazione principale**, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** → **allineamento** agevolazione IMU/TASI.

La TASI rimane comunque **dovuta per il proprietario** (per la quota stabilita dal Comune o dalla Legge) in ipotesi di utilizzo come abitazione principale **da parte dell'utilizzatore** (es. locatario/comodatario).

Benchè la norma preveda l'esenzione per la «abitazione principale» si ritiene che l'esenzione TASI interessi **anche le pertinenze** dell'abitazione principale.

L'esenzione si applica anche ai casi di **assimilazione all'abitazione principale** previsti dall'articolo 13, D.L. n. 201/2011 (assimilazione per legge o per regolamento comunale).

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Sezione **V** = «**Bonus 80 euro**» - per il calcolo del bonus si deve tener conto del **reddito complessivo**:

PIU' quota di reddito esente IRPEF dei **docenti / ricercatori** (90%) e dei **lavoratori dipendenti rientrati in Italia** (80% se donne e 70% se uomini)

MENO somme erogate a titolo di TFR in busta paga (L. Stabilità 2015 - *Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come integrazione della retribuzione QU.I.R.*).

Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR
		1	2	3	4	5
			.00		.00	.00

rigo RC14		Compilazione
col. 3	Tipologia esenzione	Codice "1" in caso di docenti e ricercatori per i quali il 90% delle somme corrisposte non concorre al reddito imponibile Codice "2" in caso di lavoratori – lavoratrici rientrati in Italia per i quali il 70% – 80% delle somme corrisposte non concorre al reddito imponibile
col. 4	Parte reddito esente	Somma esente corrispondente al codice indicato a col. 3
col. 5	Quota TFR	Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

1. **Eliminate** le Sezioni I-A e I-B = "*Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero*" → si utilizza il quadro CE (Fascicolo 3)

2. **Introdotta** la Sezione VIII "*Credito d'imposta negoziazione e arbitrato*"

Sezione VIII Credito d'imposta negoziato e arbitrato	CR16	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2
		,00	,00

Rigo CR16		
col. 1	Credito anno 2015	Ammontare del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30.4.2016.
col. 2	di cui compensato nel Mod. F24	Credito d'imposta utilizzato in compensazione nel mod. F24 nel periodo compreso tra la data di ricevimento della comunicazione relativa alla spettanza del credito e la data di presentazione della dichiarazione

Il credito è riconosciuto per i compensi **corrisposti nel 2015** all'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, nonché all'arbitro in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, ed è utilizzabile (esclusivamente in compensazione tramite il modello F24) per **massimo 250 euro**.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RP – ONERI E SPESE

«**Spese detraibili**» → NOVITA':

- detrazione del 19% delle spese per la **frequenza di scuole dell'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della **scuola secondaria di secondo grado** per un importo annuo non superiore a euro 400 per alunno o studente (cod. "12");
- detrazione del 19% delle spese per **istruzione universitaria** presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà (cod. "13");
- detrazione del 19% delle **spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone, **indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela** con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse (cod. "14");
- passa **da 2.065 a 30.000 euro annui** l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle **Onlus** per cui è possibile fruire della detrazione del **26%**.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

CHIARIMENTI DELLA CIRC. 3/2016

PRESTAZIONI RESE DA PEDAGOGISTI - l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogo **non sono detraibili** (il Pedagogo il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell'Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria)

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - l'intervento di sostituzione di una vasca con un'altra vasca con sportello apribile o con un box doccia risulta un intervento di **manutenzione ordinaria** → l'intervento non è agevolabile ai sensi dell'art. 16-bis, TUIR in quanto manutenzione ordinaria e neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, poiché lo stesso non presenta le caratteristiche tecniche previste dalla Legge n. 13/1989 e dal DM n. 236/1989

CONDOMINIO MINIMO - non serve il codice fiscale del condominio se non è stato nominato l'amministratore, non sussistendone l'obbligo → i contribuenti possono indicare le spese sostenute (per la propria quota di spettanza) utilizzando il **codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico** (ma solo se è stata applicata la ritenuta dell'8% da parte dell'istituto bancario o postale)



NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

CHIARIMENTI DELLA CIRC. 3/2016

LIMITE MASSIMO DETRAIBILE PERTINENZE – nel caso di una pertinenza destinata al servizio di più unità immobiliari, ciascuna appartenente a un diverso proprietario per individuare il limite di spesa detraibile è necessario considerare il numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa → il **limite di spesa detraibile** deve essere **riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate**

BONUS ARREDO - la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile come intervento di "**manutenzione straordinaria**", **consente l'accesso al bonus arredo**, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente

ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE - Il limite di € 300.000 costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, **sia con riferimento alla abitazione che al contribuente**. Gli interessi da prendere in considerazione sono quelli **effettivamente pagati nell'anno** (criterio di cassa).

La deduzione per interessi deve essere limitata alla quota degli stessi **proporzionalmente** riferibile ad un mutuo non superiore ad € 300.000.



NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

CHIARIMENTI DELLA CIRC. 3/2016

SPESE SCOLASTICHE - considerata la non cumulabilità delle agevolazioni previste dalle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15, TUIR, viene chiarito quali spese rientrano nell'una e nell'altra fattispecie:

1 - nella lettera i-octies) rientrano i contributi volontari, consistenti in erogazioni liberali finalizzate:

all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti);

all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);

all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

2 - nella lettera e-bis) rientrano le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, **deliberati dagli istituti scolastici** e sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse da quelle di cui alla lettera i-octies).

ESEMPLI: tassa di iscrizione, tassa di frequenza e spese per la mensa scolastica.

N.B. Rimane, in ogni caso, **escluso** dalla detrazione l'acquisto di **materiale di cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Sez. III - «**Determinazione dell'IVA da versare e del credito d'imposta**»

Sezione III	RX61 IVA da versare		.00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)		.00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)		.00
	Importo di cui si richiede il rimborso		.00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²		.00
	Causale del rimborso ³		
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴		
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵		.00
	Contribuenti Subappaltatori ⁶		
	Esigono garanzia ⁷		

Nella casella 3 «Causale del rimborso» il **nuovo codice 11** va indicato dai soggetti che hanno aderito nel 2016 al **"nuovo" regime forfetario** per richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015.

Tra i "Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso" (colonna 4) sono stati inseriti i soggetti che hanno effettuato operazioni con **applicazione dello split payment (nuovo codice 6)** → l'IVA relativa a tali operazioni va indicata nella nuova colonna 5.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RR– CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Sezione I “Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti”

Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)	RR 1	CODICE AZIENDA INPS	Attività particolari	Quota di partecipazione
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA				
		Codice fiscale	Codice INPS	Reddito d'impresa (o perdita)

Indicare il codice “3” nella casella “Attività particolari” per i contribuenti forfetari che hanno aderito al **regime contributivo agevolato**

Idem per la Sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (INPS)

Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito ante 2014	Credito ante 2014 compensato nel mod. F24	Credito di cui si richiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
32	33	34	35	36
,00	,00	,00	,00	,00

Nel rigo RR2 le nuove colonne

- 33 “Credito ante 2014”
- 34 “Credito ante 2014 compensato in F24”

servono per tenere separato il credito sorto nel 2014 da quello sorto **negli anni precedenti che può solo essere chiesto a rimborso o utilizzato in autoconguaglio.**

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Dal 2015 le prestazioni **alberghiere** e di somministrazione di **alimenti e bevande** acquistate **direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura** per il professionista → **eliminate le colonne 1 e 2**

UNICO2015

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	3	
	(Spese addebitate ai committenti 1 ,00 Altre spese 2 ,00) Ammontare deducibile		,00

UNICO2016

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		
		Ammontare deducibile	,00

→ i professionisti non devono più addebitare la spesa al committente (e di conseguenza indicarla in RE2) né, parallelamente, possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

SUPERAMMORTAMENTI

Inserita la colonna 1 per indicare la **maggiore quota di ammortamento** e la **maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria** fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell'art. 1 L. 208/2015

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²		
		1	,00	,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²		
		1	,00	,00

Il maggior ammortamento o la maggior quota del canone di leasing deriva dalla maggiorazione del **40% del costo di acquisto dei beni agevolabili nuovi** ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing

N.B.

La col. 1 rappresenta un **"di cui"** di col. 2

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RF – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

COSTI BLACK LIST

D.Lgs. 147/2015 (crescita e l'internazionalizzazione delle imprese) → modifica dell'art. 110, comma 10, TUIR = le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto **concreta esecuzione**, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi **regimi fiscali privilegiati** sono ammessi in **deduzione nei limiti del loro valore normale**.

→ Per la quota **eccedente il valore normale** rimane la presunzione di indeducibilità **salvo** che il contribuente riesca a dimostrare che le operazioni poste in essere **rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione** (cd. esimente).

RF52	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	Spese eccedenti il valore normale		
		1	,00	,00

Nella colonna 1 dei righe **RF29** e **RF52** "Spese eccedenti il valore normale" va indicato l'eventuale costo deducibile solo al sussistere dell'esimente.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DETTAGLIO DEGLI «ALTRI» COSTI E RICAVI

Anziché inserire un importo cumulativo nei righi **RG10** “Altri componenti positivi” e **RG22** “Altri componenti negativi”, per ogni tipologia di componente positiva/negativa non indicata nei rigi precedenti va riportato lo specifico codice previsto

RG10 Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
							31	32	,00
RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DETTAGLIO DEGLI «ALTRI» COSTI E RICAVI

Principali codici istituiti per il rigo **RG10** “Altri componenti positivi”:

- 1** - dividendi diversi da quelli indicati con il codice 8 e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR
- 2** - redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
- 4** - canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all'impresa
- 6** - proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi
- 10** - utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o hanno aderito a un contratto di rete
- 17** - quote residue dei componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto l'opzione per il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DETTAGLIO DEGLI «ALTRI» COSTI E RICAVI

Principali codici istituiti per il rigo **RG22** "Altri componenti negativi":

3 - canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20

5 - le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR

6 - imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria

7 - spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda e altre spese relative a più esercizi deducibili ai sensi dell'art. 108 del TUIR

8 - spese di rappresentanza

9 - spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande limitatamente deducibili

13 - spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR

14 - 10% IRAP

15 - IRAP su spese dipendenti

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

DETTAGLIO DEGLI «ALTRI» COSTI E RICAVI

RG22 Altri componenti negativi = **codice 27** per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (**Superammortamenti**)

In mancanza di codice → **codice generico «99»**

DEROGA PER UNICO 2016

Possono essere indicati con il **codice 99** i componenti:

- positivi contraddistinti dai codici 1, 2, 4, 6, 12, 13 e 14
- negativi contraddistinti dai codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22 e 28

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI

Nuovi campi in cui indicare la **maggiorazione del 40%** delle quote di ammortamento/leasing conseguente all'utilizzo dell'agevolazione introdotta dalla L. 208/2015 (c.d. "super-ammortamenti").

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)		1	.00
di cui per canoni relativi a beni immobili		2	.00
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio		3	.00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4	.00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5	.00
	maggiorazione del 40%	6	.00

L'importo dei maxi-ammortamenti/leasing non influirà sul calcolo di congruità dei ricavi/compensi → serve solo per la quadratura tra reddito imponibile e reddito da Studio

N.B. non esiste rigo analogo nel quadro dei Parametri

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO LM – REGIME DEI MINIMI E REGIME FORFETARIO

Quadro LM = lo utilizzano **sia i contribuenti minimi che i forfetari**:

Sezione I "Regime di vantaggio Determinazione del reddito" (righe da LM1 a LM11) → una modifica: nel rigo LM5 inserita la colonna 1, denominata "Commi 91 e 92 L. 208/2015", per indicare i **superammortamenti**

LM5 Totale componenti negativi Commi 91 e 92 L. 208/2015 ¹ ² .00

Sezione II "Regime forfetario Determinazione del reddito" (righe da LM21 a LM39) → novità

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accanto regime (art. 1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)		Rigore attività (art. 1, comma 65)					
LM21		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Tremonti IIR	Componenti positivi		Reddito per attività				
<input type="checkbox"/>	Impresa	LM22	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
<input type="checkbox"/>	Autonoma	LM23	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
<input type="checkbox"/>	Impresa familiare	LM24	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM25	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM26	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM27	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM28	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM29	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM30	1	2	%	IRI cui 3	4	5	6	.00	
		LM34	Reddito lordo							8	.00
		LM35	Contributi previdenziali e assistenziali							8	.00
		LM36	Reddito netto							8	.00
		LM37	Perdite progressa							8	.00
		LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							8	.00
		LM39	Imposta sostitutiva 15%							8	.00

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO LM – REGIME FORFETARIO

Nel regime **forfetario**, “i contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’**attività prevalente**”

→ in caso di svolgimento di **più attività** rientranti in uno **stesso gruppo** tra quelli individuati nella tabella relativa ai limiti di ricavi/compensi, occorre compilare un solo rigo LM22, riportando il codice ATECO relativo all’attività prevalente (in termini di ricavi/compensi), il coefficiente di redditività previsto per il gruppo, il totale dei ricavi/compensi (per tutte le attività), il reddito determinato forfetariamente.

→ in caso di svolgimento di **più attività rientranti in gruppi diversi**, occorre compilare un **distinto rigo per ogni gruppo di attività**, riportando il codice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito del gruppo stesso (in termini di ricavi/compensi), il relativo coefficiente di redditività, l’ammontare di ricavi e compensi relativo a tutte le attività ricomprese nel gruppo, il relativo reddito determinato forfetariamente.

N.B. I soggetti forfetari sono altresì tenuti a compilare la **nuova Sezione “Obblighi informativi” del quadro RS** (righe da RS371 a RS381)

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO LM – REGIME FORFETARIO

Esempio di compilazione in ipotesi di **MULTIATTIVITA'**

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)		Nuova attività (art.1, comma 65)	
	1 X	2 X	3 X	4	5	6
LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Tre mesi/ter	Componenti positivi	Reddito per attività	
Impresa	46.16.03	2 62 %	(di cui 3 .00)	4 12.000,00	5 7.440,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	46.42.20	2 40 %	(di cui 3 .00)	4 8.000,00	5 3.200,00	
Autonomo		2	(di cui 3 .00)	4	5	
<input type="checkbox"/>		2	(di cui 3 .00)	4	5	
Impresa familiare		2	(di cui 3 .00)	4	5	
<input type="checkbox"/>		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
		2	(di cui 3 .00)	4	5	
LM34	Reddito lordo				7.093,00	
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali				2.000,00	
LM36	Reddito netto				5.093,00	
LM37	Perdite pregresse				.00	
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva				5.093,00	
LM39	Imposta sostitutiva 15%				764,00	

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Nel prospetto "Deduzione per capitale investito proprio" (ACE) è stato inserito il rigo **RS38 "Elementi conoscitivi"** → qualora non sia stata presentata l'istanza di interpello o sia stata presentata ma non sia stata ricevuta risposta positiva dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente può dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione.

Elementi conoscitivi				
Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
RS38	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati
		7	8	9
		,00	,00	,00

1 – mancata presentazione istanza di interpello

2 – presentazione istanza di interpello, assenza di risposta positiva

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI (SOGETTI FORFETARI)

Nuova Sezione «Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni – obblighi informativi» → vanno indicate 2 tipi di informazioni:

1. dati relativi ai **redditi erogati** per i quali, all'atto del pagamento, **non è stata operata la ritenuta** (comma 69 dell'art. 1, L.190/2014) = esonero dall'obbligo di ritenuta ma obbligo di monitoraggio

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito	
	1	2	1	2
RS371				,00
RS372				,00
RS373				,00

colonna 1 = **codice fiscale del percettore** dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta

colonna 2 = **ammontare** dei redditi erogati

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI (SOGETTI FORFETARI)

2. specifici elementi relativi all'attività

Esercenti attività d'impresa		
RS374	Totale dipendenti	n. giornate retribuite
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione	,00
Esercenti attività di lavoro autonomo		
RS379	Totale dipendenti	n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
RS381	Consumi	,00

→ I soggetti forfetari, pur determinando il reddito **unicamente** sulla base dei **ricavi/compensi percepiti**, si trovano costretti a **monitorare** le spese sostenute e conservare la relativa documentazione, al fine di compilare l'apposita sezione del quadro RS.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – PERSONE FISICHE

QUADRO CE – CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

D.lgs. 147/2015 → modificato art. 165 TUIR = estensione ai **soggetti Irpef** (tra cui i titolari di reddito di lavoro dipendente) della facoltà di **anticipare il recupero del credito estero per competenza** e la possibilità di **utilizzare, entro determinati limiti, l'eventuale eccedenza** dell'imposta estera (c.d. *carry back/forward*).

In UNICOPF2016 la determinazione del credito d'imposta estero viene eseguita non più nel quadro CR ma **nel quadro CE** (esattamente come i soggetti Ires).

N.B.

Il modello 730 non prevede la possibilità di sfruttare le nuove opportunità offerte dal D.lgs. 147/2015 → i contribuenti che ricadono in tale ipotesi potranno utilizzare **esclusivamente Unico PF 2016**, compilando il quadro CE (i calcoli sono complessi e, verosimilmente, non si è ritenuto opportuno addossare al CAF/PROFESSIONISTA la responsabilità dei controlli al fine del rilascio del visto)

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – SOCIETA' DI CAPITALI

QUADRO RF

D.lgs. 147/2015 → introdotto il meccanismo della **branch exemption** = possibilità per una impresa residente nel territorio italiano di dare **irrelevanza fiscale** agli utili e alle perdite realizzati dalle proprie **stabili organizzazioni all'estero**.

Il reddito della branch, in regime di exemption, deve essere **indicato separatamente** nella dichiarazione dei redditi del soggetto residente

→ va compilato un quadro RF per ciascuna branch

→ RF diventa **multi modulo**.

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – SOCIETA' DI CAPITALI

QUADRO RF

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente può optare e presentare la dichiarazione con indicazione separata dei redditi e delle perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione.

→ in caso di **perdita fiscale** (netta), i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono **imponibili fino a concorrenza della stessa**.

→ Nuovo prospetto "**Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti**" = rigo RF130

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti		RF130				
Art. 167, comma 8-quater <input type="checkbox"/> Esimenti <input type="checkbox"/>	Numero progressivo	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	
	1	2	3	4	5	
	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile	
	6	7	8	9	10	
	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente			
	11	12	13			

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – SOCIETA' DI CAPITALI

QUADRO RS – SOCIETA' DI COMODO

Mentre in UNICO2015 nel rigo RS116 la colonna 4 "Imposta sul reddito" era unica

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistemática	INTERPELLO			Casi particolari
				Imposta sul reddito	IRAP	IVA	
	1	2	3	4	5	6	7
	Valore medio		Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale	

in UNICO2016 è stata suddivisa in 2 distinte colonne

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistemática	INTERPELLO		IRAP	IVA	Casi particolari	
					Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistemática				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Valore medio		Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale			
	RS117	Titoli e crediti							,00	1,50%
	RS118	Immobili ed altro							,00	4,75%
	RS119	Immobili A/1							,00	4%
	RS120	Immobili abitativi							,00	2%
	RS121	Altre immobili							,00	12%
	RS122	Beni piccoli ecc.							,00	0,9%
	RS123	Totale							5	
	RS124								,00	,00
	RS125	Reddito imponibile minimo								,00

1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative/in perdita sistemática (IRES/IRAP/IVA);
 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative/in perdita sistemática (IRES/IRAP/IVA);
 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative/in perdita sistemática (IRES/IRAP/IVA).

TeamSystem

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – IRAP

QUADRI IQ / IP / IC / IE

I rigi destinati alle "Altre variazioni in aumento" (IQ33 / IP37 / IC51 / IE26) e alle "Altre variazioni in diminuzione" (IQ37 / IP43 / IC57 / IE30) presentano ora una struttura analoga a quelli contenuti nel modello UNICO

→ suddivisione in più campi nei quali va riportato, in corrispondenza dell'importo, lo specifico codice identificativo di ciascuna particolare fattispecie

IQ33	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	19
		8	9	10	11	12		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		13	14	15	16	17	18	,00

IQ37	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	19
		8	9	10	11	12		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		13	14	15	16	17	18	,00
		19	20	21	22	23	24	,00

TeamSystem

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – IRAP

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA – DEDUZIONI

Introdotta la nuova **“Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”** prevista dall’art. 11, comma 4-octies, D.lgs. n. 446/97, applicabile dal 2015

IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente ,00

Differenza tra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni di cui all’art. 11 previste da:

- Comma 1 lett. a = premio INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, assunti con contratti di inserimento e addetti a ricerca e sviluppo),
- Comma 1-bis = indennità trasferta autotrasportatori
- Comma 4-bis.1 = € 1.850 per dipendente
- Comma 4-quater = incremento base occupazionale

Nel **nuovo rigo IS7** previsto nel quadro IS “Prospetti vari” va indicato:

numero di dipendenti per i quali spetta e **importo della deduzione**

IS7 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente 1 2 Deduzione ,00

TeamSystem

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – IRAP

CREDITI D’IMPOSTA REGIONALI

Quadro IR (Sezione I) righe da IR1 a IR8 riservati alla **ripartizione della base imponibile**

→ introdotto il **nuovo campo “Crediti d’imposta regionali”** destinato all’indicazione dei crediti d’imposta istituiti dalla Regione / Provincia

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2	3	4	5	6	7	8
IR1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
	Detrazioni regionali	Crediti d’imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				

Quadro IS Sezione XI righe da IS43 a IS45 → introdotto il **nuovo campo “Codice credito d’imposta”** nel quale va riportato il codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto

Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d’imposta	Deduzione/detrazione/credito d’imposta regionale
1	2	3	4	5
IS43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TeamSystem

NOVITA' MODELLO UNICO 2016 – IRAP

QUADRO IS

«**Patent Box**» (Sezione XVI) → per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'agevolazione

Sez. XVI Patent Box	IS88	Valore della produzione esclusa	Plusvalenze escluse
		1	2
		.00	.00

«**Credito d'imposta per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti**» (Sezione XVII) → credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda (art. 1, co. 21, legge n. 190/2014), da utilizzare **solo in compensazione** con Mod. F24

Sez. XVII Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS89	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
		1	2	3	4	5
		.00	.00	.00	.00	.00

codice tributo **3883**

IL PUNTO SULL'ASSOGGETTAMENTO AD IRAP DEI PROFESSIONISTI

CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. n. 7291 del 13 aprile 2016 = lo svolgimento dell'attività della **medicina di gruppo** non costituisce ex lege presupposto d'imposta.

Secondo l'ADE l'attività di medicina di gruppo (ex art. 8 D.Lgs. 502/1992) costituisce una **"forma associativa che si configura e si sovrappone alla associazione professionale vera e propria"**.

Secondo la Cassazione non sembra possano ravvisarsi i tratti dell'associazione fra professionisti (disciplinata dal TUIR) nella figura della "forma associativa" della medicina di gruppo → non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 446/1997 → tale attività **non costituisce ex lege presupposto d'imposta**.

→ Valgono le regole generali della **«dotazione minima indispensabile»** per l'esercizio dell'attività professionale (es. verificare quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale stipulato dal S.S.N.)

IL PUNTO SULL'ASSOGGETTAMENTO AD IRAP DEI PROFESSIONISTI

CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. n. 7371 del 14 aprile 2016 = quando l'attività è esercitata **dalle società e dagli enti**, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997 - comprese quindi le **società semplici** e le **associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni**, di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), TUIR - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, **costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta.**

→ **È esclusa la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.**



IMPRESA FAMILIARE??



GRAZIE

